

**ACCORDO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2008****PREMESSO CHE:**

La DGR 3922 del 4 dicembre 2007 prevede che il nuovo protocollo possa avere due livelli di adesione da parte degli enti autorizzati in relazione alle forme di collaborazione, alla disponibilità e all'impegno richiesto nelle attività previste

Il presente documento costituisce un accordo aggiuntivo rispetto a quanto definito e sottoscritto nel protocollo operativo regionale per le adozioni ed è finalizzato a proporre un ulteriore livello di integrazione e di qualità nell'offerta del sistema veneto dei servizi per le adozioni.

Possono aderire al presente accordo aggiuntivo gli enti autorizzati che hanno già sottoscritto il protocollo operativo regionale.

I firmatari del presente accordo aggiuntivo condividono la necessità di promuovere nei Paesi d'origine, una politica globale di protezione dei bambini, di dare priorità ad interventi che favoriscano la loro permanenza in famiglia, evitando per quanto possibile l'istituzionalizzazione ed attivandosi per favorire la possibilità e la motivazione delle famiglie a farsi carico dei bambini e, se ciò non è possibile, a promuovere l'adozione nazionale nei paesi di origine.

**LA REGIONE DEL VENETO E I SOTTOSCRITTI ENTI AUTORIZZATI,
CONVENGONO QUANTO SEGUE****LA REGIONE VENETO**

- A. Sostiene l'attività degli enti autorizzati in Italia e nei paesi di provenienza del minore, promuove il loro coordinamento e la qualificazione dell'intervento in ogni fase del procedimento adottivo.
- B. Sostiene e promuove lo sviluppo dell'integrazione fra i servizi e le iniziative che compongono il sistema veneto per le adozioni anche attraverso la promozione e il finanziamento di progetti orientati al sostegno dell'attività degli enti firmatari del presente accordo aggiuntivo al protocollo per le adozioni – 2008.

**I SEGUENTI ENTI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO AGGIUNTIVO AL
PROTOCOLLO OPERATIVO REGIONALE PER LE ADOZIONI 2008**

- A. Garantiscono la presenza di una sede operativa nell'ambito della regione o nelle regioni limitrofe.
- B. La sede operativa dovrà essere aperta e accessibile al pubblico per almeno 18 ore settimanali, con un orario pubblico e definito; la sede dovrà essere dotata di uno specifico recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica accessibili al pubblico. Eventuali richieste di informazioni o chiarimento da parte delle coppie che hanno dato mandato all'ente o che hanno adottato con esso dovranno essere evase tempestivamente.

- C. Partecipano con continuità alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività a favore dell'adozione nella fase dell'attesa e nella fase del post adozione in uno o più tavoli di lavoro a livello provinciale.
- D. Garantiscono la disponibilità a raccordare con gli altri soggetti presenti nel tavolo provinciale le attività di accompagnamento e di sostegno da loro promosse nel territorio regionale nelle fasi dell'attesa e nel post adozione.
- E. Organizzano attività generali di accompagnamento e formazione continua delle famiglie durante il periodo dell'attesa e con cadenza almeno semestrale.
- F. Offrono programmi di sostegno e accompagnamento del minore adottato e della sua famiglia nella fase del post-adozione e per almeno tre anni, successivamente all'ingresso in Italia del minore.
- G. Si avvalgono per le attività all'estero di personale qualificato (in particolare psicologi, assistenti sociali, medici, pedagogisti) e, quando possibile, in conformità delle leggi degli stati, dipendente, eventualmente organizzato in una sede estera, in modo da poter promuovere un'adeguata preparazione dei bambini all'adozione, l'effettivo accompagnamento delle famiglie e il monitoraggio delle attività di cooperazione e dei percorsi di adozione.
- H. Garantiscono la disponibilità a realizzare forme di coordinamento e collaborazione nell'ambito di progetti di protezione e promozione dell'infanzia e di sostegno dei procedimenti adottivi promossi dalla Regione Veneto.
- I. Caratterizza le proprie attività di cooperazione nei paesi di origine:
- con progetti di ampia portata finalizzati soprattutto a sostenere lo sviluppo di risorse e capacità di accoglienza locali e non dal sostegno ad uno o a pochi istituti nei quali l'ente concretamente realizza le proprie adozioni;
 - con lo sviluppo di partnership, laddove sia possibile, con le strutture pubbliche;
 - con la produzione di una adeguata documentazione;
 - con una presenza costante, continuativa (in accordo con la normativa del paese) e strutturata.
- L. Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali competenti che la raccoglie e ne curano la diffusione a tutti i firmatari.

Il presente accordo aggiuntivo ha durata pari a quella del protocollo regionale per le adozioni 2008.